Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° luglio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 giugno 1955, n. 518.

Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario è ritenuto ad alta tensione.

Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.

Art. 2.

Il valore-limite di 400 volt è sostituito ai diversi valori-limite attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti ad alta tensione, ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati per designare detti impianti e le rispettive tensioni.

Sarà ritenuta bassa tensione anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai loro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione, fintanto che tale tensione sarà consentita in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, numero 105.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — ROMITA — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 20 giugno 1955, n. 519.

Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La nomina a sostituto avvocato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo almeno tre anni di servizio;

b) i magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

c) i magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

e) gli avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso dei requisiti di cui alla lettera *e*).

Art. 2.

Coloro che, appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Nei concorsi per la nomina a sostituto avvocato, candidati ammessi alle prove orali conseguono la idoneità allorquando abbiano ottenuto non meno di otto decimi in ciascuna di esse.

Art. 3.

Gli avvocati dello Stato si distinguono in:

avvocato generale;

vice avvocati generali;

sostituti avvocati generali;

vice avvocati;

sostituti avvocati.

La qualifica di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe è soppressa ed i relativi posti sono portati in aumento alla qualifica di sostituto avvocato di prima classe, che assume la denominazione di sostituto avvocato, e risulta costituita da sessantanove unità.

Agli avvocati che attualmente hanno la qualifica soppressa dal comma precedente viene attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati di prima classe.

Gli attuali sostituti avvocati dello Stato di seconda classe sono iscritti nella qualifica di sostituto avvocato secondo l'ordine di anzianità di ruolo.

Art. 4.

Il numero dei vice avvocati generali dello Stato è stabilito in sei.

Il primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, è sostituito dal seguente:

« La Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato è composta dell'avvocato generale dello Stato, che la presiede, e dei quattro vice avvocati generali dello Stato più anziani ».

Art. 5.

Il ruolo degli avvocati distrettuali dello Stato è soppresso. I posti previsti dall'organico sono portati in aumento a quelli di sostituto avvocato generale, il cui ruolo resta fissato in complessive cinquantatre unità.

Gli avvocati dello Stato attualmente iscritti nel ruolo degli avvocati distrettuali saranno trasferiti in quello dei sostituti avvocati generali, prendendo il posto loro spettante in relazione all'anzianità del ruolo di provenienza.

L'incarico di avvocato distrettuale e di segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è conferito a sostituti avvocati generali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato. Agli investiti di dette funzioni è attribuita l'indennità stabilita dalla tabella *D* allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, per gli avvocati distrettuali dello Stato.

Ai sostituti avvocati generali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 6.

Nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 102, sono soppresse le parole « di grado non inferiore al quarto ».

Non possono essere collocati fuori ruolo gli avvocati dello Stato che non abbiano effettivamente esercitato inizialmente, almeno per un triennio, le funzioni di istituto.

La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se non dopo almeno due anni di effettivo servizio di istituto.

Gli avvocati dello Stato attualmente fuori ruolo, che abbiano già compiuto, o che compiranno, un triennio in tale posizione, potranno esservi mantenuti per non oltre sei mesi rispettivamente a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, o dal compimento del triennio.

Art. 7.

Nei concorsi per la nomina a procuratore aggiunto, sono preferiti, a parità di merito, i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato. Si applicano, in mancanza, le disposizioni generali sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto, non sono ammessi ai concorsi ulteriori.

Le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice possono essere affidate anche ad un procuratore dello Stato.

Art. 8.

I procuratori dello Stato si distinguono in:

procuratori capo;
procuratori;
sostituti procuratori;
procuratori aggiunti.

Al procuratore capo è attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i sostituti procuratori capo e, dopo quattro anni di anzianità nel grado, lo stipendio e successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori capo.

Al procuratore è attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i procuratori di seconda classe e, dopo quattro anni di anzianità nel grado, lo stipendio e successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori di prima classe.

Al sostituto procuratore è attribuito lo stipendio attualmente fissato per i procuratori di terza classe ed ai procuratori aggiunti quello fissato per gli aggiunti procuratori di prima classe.

Per le promozioni a procuratore capo ed a procuratore si applicano, rispettivamente, le norme, attualmente in vigore, per le promozioni a sostituto procuratore capo e procuratore di seconda classe.

Art. 9.

Gli attuali sostituti procuratori capo sono iscritti nella qualifica di procuratore capo secondo l'ordine di anzianità.

Ad essi è attribuito, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, computando come conseguita nella nuova qualifica l'anzianità da essi raggiunta nella qualifica di sostituto procuratore capo.

Gli attuali procuratori di prima classe assumono la qualifica di procuratore.

Gli aggiunti procuratori di prima e di seconda classe, attualmente in servizio, assumono la qualifica di procuratore aggiunto ed è ad essi attribuito lo stipendio relativo.

Art. 10.

L'allegata tabella sostituisce per quanto riguarda i procuratori dello Stato, la tabella annessa al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 11.

All'onere annuo di lire 56.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con riduzione di uguale importo dei fondi iscritti al capitolo n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 e corrispondente dell'esercizio 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

Procuratori dello Stato

Qualifica	Numero dei posti
Procuratori capo	10
Procuratori	20
Sostituti procuratori	20
Procuratori aggiunti	10
	60

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1955, n. 520.

Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 2 marzo 1953, n. 429;
Vista la legge 24 agosto 1954, n. 1008;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udita la Commissione parlamentare, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 2 marzo 1953, n. 429;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

CAPO PRIMO

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito dalle seguenti Direzioni generali e Servizi:

1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;
3) Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;
4) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;
5) Direzione generale della cooperazione;
6) Servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti.

Art. 2.

Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) l'Ispettorato del lavoro;
b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 3.

Per le ispezioni, sia presso gli uffici centrali o periferici, sia presso gli enti vigilati, il Ministro si avvale dei *funzionari dell'Amministrazione centrale*, degli Ispettori centrali del lavoro e, ove occorra, dei funzionari dei ruoli periferici.

Per le ispezioni presso gli uffici dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro, ove non siano incaricati funzionari dell'Amministrazione centrale, si provvede con funzionari dei ruoli periferici rispettivi.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti comma l'incarico è conferito, per periodi non superiori al biennio, con decreto del Ministro. L'incarico non può essere conferito allo stesso funzionario se non siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente incarico.

Art. 4.

Le assunzioni nei ruoli dei gruppi *A*, *B*, *C* e subalterno del personale dell'Amministrazione centrale sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo.

Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante concorsi pubblici, da espletare per esami per i posti appartenenti ai ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* e per titoli per quelli del ruolo subalterno, con l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e delle modalità stabiliti dalle disposizioni all'uopo vigenti.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo *A* è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche.

Per un'aliquota dei posti di gruppo *A* messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, può essere richiesto il possesso della laurea in matematica finanziaria e attuariale o della laurea in scienze statistiche ed attuariali o di quella in scienze matematiche o di quella in matematica e fisica.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo *B* è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Un'aliquota dei posti di gruppo *B*, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, può essere riservata a coloro che siano forniti di diploma di scuola media superiore, anche diverso da quello indicato nel comma precedente e che possiedano la conoscenza:

a) o della stenografia;
b) o dell'impiego degli impianti meccanografici.

Per le suddette aliquote di posti, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, i candidati di cui alla lettera *a*) dovranno sostenere una prova scritta di stenografia e quelli di cui alla lettera *b*) una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo *C* è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore.

Per un'aliquota dei posti del ruolo di gruppo *C*, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, il programma di esame può prevedere, fra le prove scritte obbligatorie, una prova di dattilografia o una prova sull'uso degli impianti meccanografici, a carattere pratico.

Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è richiesto il possesso della licenza elementare e, per gli agenti tecnici, anche la patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli.

Art. 5.

Il posto di assistente per la vigilanza, di cui all'allegata tabella *A*, è conferito, a scelta del Ministro, tra il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per lo espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

CAPO SECONDO

Ispettorato del lavoro

Art. 6.

L'Ispettorato del lavoro è costituito:

a) da Ispettorati regionali con sede in ogni capoluogo di Regione;

b) da Ispettorati provinciali con sede in ogni capoluogo di Provincia che non sia anche capoluogo di Regione;

c) da un Ispettorato medico centrale avente sede in Roma.

Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali, svolgono direttamente su tutto il territorio della Regione quei compiti che saranno determinati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali.

Gli Ispettorati provinciali esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle che, a norma del precedente comma, saranno espressamente riservate agli Ispettorati regionali.

L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 7, di proporre i criteri di massima per l'applicazione di esse, di dar parere sulle concessioni e disposizioni generali relative, di compiere ispezioni in accordo col capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di investigare sulle condizioni di igiene e di salubrità del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti possa essere ad esso affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi alla cui applicazione esso deve vigilare;

d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni per il personale da essi dipendente;

e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'art. 623 del Codice penale.

Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi o ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda sino a L. 24.000.

Art. 8.

Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonchè i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.

Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze.

Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.

Art. 9.

In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dello Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione.

Art. 10.

Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale competente, le disposizioni impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale.

Contro tali disposizioni è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro quindici giorni, salvo quanto disposto dal successivo art. 31. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, o il Ministro ritenga di disporla.

Art. 11.

Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con l'ammenda fino a L. 16.000 quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.

Art. 12.

Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale ed a tutte le altre spese per i servizi dello Ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del presente decreto, sarà provveduto, per lire 500 milioni, a carico del bilancio dello Stato e, per la parte rimanente, con contributi:

a) a carico degli Istituti di assicurazione sociale;

b) a carico delle imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, e al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabiliti di volta in volta per ciascun esercizio la misura preventiva del contributo di cui alla lettera *a*), le modalità ed i termini del versamento.

I contributi di cui alla lettera *b*) sono stabiliti:

1) per quanto riguarda gli industriali, nella quota non superiore all'1,1 per cento dei premi, contributi ed accessori riscossi dagli Enti di assicurazione per l'assicurazione contro gli infortuni nell'anno solare precedente cui si riferisce la determinazione del contributo, qualunque sia l'anno di competenza cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono;

2) per quanto riguarda gli agricoltori, nella quota non superiore all'1,60 per cento del contributo medio annuo di assicurazione riscosso dagli Enti per l'assicurazione nel quadriennio precedente l'anno cui si riferisce la determinazione del contributo per l'Ispettorato.

I contributi di cui alla lettera *b*) saranno versati dagli Istituti di assicurazione, per conto degli industriali assicurati, nei termini e modi stabiliti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e, per quanto riguarda i contributi a carico degli agricoltori, saranno da detti Istituti riscossi sotto forma di percentuale in aumento del contributo di assicurazione.

Gli Istituti di assicurazione dovranno versare tanto il contributo di cui alla lettera *a*) quanto quello di cui alla lettera *b*) alla Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede, richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo le relative quietanze originali di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne rilascerà ricevuta e provvederà alla restituzione delle quietanze stesse, avvenuta l'imputazione delle somme versate ai capitoli dello stato di previsione.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a promuovere l'imputazione delle somme riscosse in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

L'importo preventivo dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) è soggetto a conguaglio durante ed alla fine dell'esercizio in relazione alla erogazione delle spese.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà essere iscritto, alla rubrica « Ispettorato del lavoro », solamente il contributo dello Stato, salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme versate in Tesoreria dagli Istituti.

Le eventuali eccedenze rispetto alla spesa, risultanti alla fine di ciascun esercizio, qualunque sia la fonte di contributo da cui derivano, saranno, con decreto del Ministro per il tesoro, reiscritte integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, nei capitoli della spesa dell'Ispettorato del lavoro. Di tali eccedenze, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale terrà conto per le ulteriori determinazioni della misura dei contributi, in relazione al presunto fabbisogno dell'Ispettorato.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto:

a) del direttore generale degli affari generali e del personale;

b) del direttore generale dei rapporti di lavoro;

c) del direttore generale della previdenza e della assistenza sociale;

d) di cinque funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, appartenenti al ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 14.

Alla direzione degli Ispettorati regionali e degli Ispettorati provinciali del lavoro sono preposti funzionari del ruolo di gruppo *A* dell'Ispettorato del lavoro, rispettivamente di grado non inferiore al 6° e al 7°.

Alla direzione dell'Ispettorato medico centrale del lavoro è preposto un funzionario di ruolo di gruppo *A* dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 6°, provvisto della laurea in medicina.

Art. 15.

Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro, può assegnare al personale amministrativo dei gruppi *A* e *B* la qualifica ispettiva, e viceversa, con il conseguente cambiamento di funzioni; così pure, in relazione alle funzioni esercitate, ed a domanda degli interessati, può assegnare agli ispettori regionali e provinciali di gruppo *A* la qualifica di ispettore centrale e viceversa.

Le variazioni di cui al precedente comma non comportano variazioni di grado nè corresponsione di particolari assegni.

Art. 16.

Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati all'Ispettorato del lavoro i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, collocati fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi e in aumento ai pari grado che si trovano nella medesima posizione per effetto del regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294:

Marescialli d'alloggio maggiori . .	n.	4
Marescialli d'alloggio capi	»	6
Marescialli d'alloggio	»	8
Brigadieri .	»	11
Vice brigadieri	»	11
Appuntati	»	11
Carabinieri .	»	179

Art. 17.

Le assunzioni nei ruoli dei gruppi *A*, *B*, *C* e subalterno del personale dell'Ispettorato del lavoro sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo.

Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante concorsi pubblici, da espletare per esami per i posti appartenenti ai ruoli dei gruppi *A*, *B*, *C* e per titoli per quelli del ruolo subalterno, con l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e delle modalità stabiliti dalle disposizioni all'uopo vigenti.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo *A* è richiesto il possesso di una delle seguenti lauree: chimica industriale, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina, scienze agrarie, scienze politiche o scienze statistiche ed attuariali.

L'assunzione del personale di gruppo *A* provvisto della laurea in chimica industriale, in ingegneria o in medicina è effettuata ai posti di grado 10°.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo *B* è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.

Nei bandi di concorso per le assunzioni nei ruoli dei gruppi *A* e *B*, saranno precisati di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio ed alla categoria di personale, il diploma di laurea, per le assunzioni nel ruolo di gruppo *A*, ed il diploma di scuola media superiore, per le assunzioni nel ruolo di gruppo *B*.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo *C* è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore.

Per un'aliquota dei posti del ruolo di gruppo *C*, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, il programma di esame può prevedere, fra le prove scritte obbligatorie, una prova di dattilografia a carattere pratico.

Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è richiesto il possesso della licenza elementare e, per gli agenti tecnici, anche la patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli.

Art. 18.

Nei concorsi per le assunzioni nel ruolo di gruppo *A* dell'Ispettorato del lavoro, un quinto dei posti messi a concorso può, col relativo bando, essere riservato al personale di gruppo *B* fornito di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'ammissione nel predetto ruolo di gruppo *A*.

Art. 19.

Agli impiegati di gruppo *C* dell'Ispettorato del lavoro possono essere attribuite mansioni ispettive, mediante concorso per esame da indire tra gli impiegati di grado 11° del medesimo ruolo, i quali abbiano conseguito qualifica di ottimo negli ultimi tre anni e non inferiore a quella di distinto negli anni precedenti e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio delle mansioni ispettive. Il programma di esame per il concorso è stabilito dal relativo bando.

L'attribuzione delle mansioni ispettive comporta per i suddetti impiegati il conseguente cambiamento di qualifica, ma non variazioni di grado o del posto in ruolo, nè corresponsione di particolari assegni.

Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica e le mansioni ispettive conservano la qualifica stessa e le relative mansioni anche nelle promozioni ai gradi superiori. Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare in ogni momento l'attribuzione della qualifica e delle mansioni ispettive concessa a norma del presente articolo.

La qualifica ispettiva non può essere attribuita ad oltre ottanta impiegati di gruppo *C*, complessivamente dei vari gradi.

Art. 20.

Le promozioni al grado 9° del ruolo di gruppo *A* e quelle al grado 10° del ruolo di gruppo *C* dell'Ispettorato del lavoro vengono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo e gruppo.

Al grado 8° del ruolo di gruppo *A* si accede esclusivamente mediante esame di concorso tra i funzionari del gruppo *A* dei gradi 9°, 10° e 11°, forniti della anzianità prevista dal regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Ai posti di grado 7° del ruolo di gruppo *A* accedono, con gli impiegati della carriera ispettiva, anche gli impiegati amministrativi.

Le promozioni al grado 8° del ruolo di gruppo *B* sono effettuate a norma dell'art. 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, qualunque sia l'anzianità di servizio nel grado 9°. Esse, però, avvengono esclusivamente per merito comparativo.

Art. 21.

Ai servizi di pulizia, di custodia e di fatica degli uffici dell'Ispettorato del lavoro può essere provveduto, oltre che con l'opera del personale subalterno, anche mediante contratto di appalto.

CAPO TERZO

UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

Art. 22.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono istituiti in ogni capoluogo di Provincia.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, istituiti nei capoluoghi di Provincia che sono anche capoluoghi di Regione, assumono la denominazione di Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ed esercitano anche azione di coordinamento e di vigilanza sugli uffici della circoscrizione regionale.

Alle dipendenze degli Uffici del lavoro e della massima occupazione operano le Sezioni staccate e gli Uffici di collocamento.

Le Sezioni staccate hanno sede nei Comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Gli Uffici di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, hanno sede nei rimanenti Comuni.

Nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio dei lavoratori e delle loro famiglie operano i Centri di emigrazione, istituiti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 23.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, istituiti in ogni capoluogo di Provincia, svolgono, nello ambito della loro circoscrizione, le seguenti funzioni:

a) provvedono alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

b) provvedono al collocamento dei lavoratori;

c) provvedono all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro e assistono i lavoratori che emigrano e le loro famiglie, curando anche il loro avviamento ai Centri di emigrazione;

d) svolgono compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro;

e) adempiono alle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette a conseguire la massima occupazione;

f) svolgono tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni legislative e regolamentari o determinate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le Sezioni staccate espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, i servizi di competenza degli Uffici del lavoro e della massima occupazione da questi ad esse demandati.

Gli Uffici di collocamento svolgono, alle dirette dipendenze degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, il servizio del collocamento della mano d'opera e adempiono alle funzioni ad esso inerenti.

I Centri di emigrazione provvedono all'assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.

Art. 24.

Le assunzioni nei ruoli dei gruppi *A*, *B*, *C* e subalterno del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo, mediante concorsi pubblici da espletare, con l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e delle modalità stabiliti dalle disposizioni vigenti, per esami, per i posti appartenenti ai ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* e, per titoli, per quelli del ruolo subalterno.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo *A* è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche.

Per un'aliquota dei posti di gruppo *A* messi a concorso, da determinare di volta in volta, può essere richiesto il possesso della laurea in matematica finanziaria e attuariale ~~o della laurea in scienze statistiche~~ ed attuariali o di quella in scienze matematiche o di quella in matematica e fisica.

Per le assunzioni nei ruoli dei gruppi *B* e *C* è richiesto rispettivamente il possesso del diploma di scuola media superiore e di quello di scuola media inferiore; per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è richiesta la licenza elementare, nonchè, per gli agenti tecnici, la patente di abilitazione di 2° grado per la condotta degli autoveicoli.

Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto:

a) del direttore generale degli affari generali e del personale;

b) di due direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di tre funzionari di gruppo *A* del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di grado non inferiore al 6°.

Art. 26.

Alla direzione degli Uffici regionali e degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono preposti funzionari del ruolo di gruppo *A* di cui alla allegata tabella *C*, rispettivamente di grado non inferiore al 6° e al 7°, salvo quanto disposto dal successivo art. 38.

CAPO QUARTO

NORME GENERALI

a) *Funzionamento degli Uffici centrali e periferici.*

Art. 27.

Al funzionamento dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione si provvede, rispettivamente, con il personale di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C* vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Al funzionamento degli Uffici di collocamento si provvede con il personale incaricato di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 e alle leggi 29 aprile 1949, n. 264 e 20 luglio 1952, n. 1015.

Art. 28.

L'amministrazione, l'organizzazione e il controllo sul funzionamento dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono esercitati dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono impartite dai singoli Servizi centrali, ciascuno per le materie di propria competenza.

b) *Collocamento fuori ruolo.*

Art. 29.

Il numero dei funzionari della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, è stabilito rispettivamente in cinque e cinque, dei quali non più di due di grado 5° ed i rimanenti di grado non superiore al 6°.

c) *Decentramento.*

Art. 30.

Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7, art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, dell'art. 5, secondo comma, della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, e art. 7 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 28 giugno 1908, n. 432, sono demandate all'Ispettorato del lavoro.

Art. 31.

Gli atti e provvedimenti emessi, in base al precedente articolo, dall'Ispettorato del lavoro, a termini dello art. 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonchè quelli emessi a termini degli articoli 6, 15, 17, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, degli articoli 26, 30 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione dei regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, hanno carattere definitivo.

CAPO QUINTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

a) *Disposizioni comuni all'Amministrazione centrale e all'Ispettorato del lavoro.*

Art. 32.

Il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ratificato con la legge 2 marzo 1953, n. 429, è inquadrato nei gruppi, ruoli e gradi stabiliti dalla tabella *A* annessa al presente decreto, pari a quelli cui organicamente il predetto personale appartiene alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Il collocamento in ciascun grado del personale inquadrato ai sensi del presente comma è effettuato secondo l'ordine e con l'anzianità maturata nel grado rivestito alla data predetta.

Il personale dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* annessa al sopracitato decreto legislativo, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, e di cui alle tabelle 1ª e 2ª annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, è inquadrato nei gruppi, ruoli e gradi stabiliti nella tabella *B* annessa al presente decreto, secondo le norme del comma precedente.

La tabella *A* annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, la tabella *B* annessa al decreto stesso e modificata dal decreto Presidenziale 12 maggio 1953, n. 1265, e le tabelle 1ª e 2ª annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, sono soppresse.

Art. 33.

Il personale dei gruppi *A*, *B* e *C* di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovisi, a norma del disposto dell'art. 31 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, può essere, previo motivato giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, inquadrato nel ruolo di gruppo *A* dell'annessa tabella *A* se appartenente al gruppo corrispondente e provvisto del diploma di laurea, e nei ruoli di gruppo *B* e *C* se appartenente rispettivamente ai corrispondenti gruppi della predetta tabella *B*.

Il personale che venga inquadrato a norma del precedente comma e che, secondo la tabella *A* allegata al predetto decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, rivesta le qualifiche di vice ispettore e ispettore aggiunto, e quello che rivesta le qualifiche di ispettore, primo ispettore e ispettore principale, è collocato rispettivamente nei posti disponibili dei gradi 11°, 10° e 9° del ruolo di gruppo *A*; il personale che rivesta le qualifiche di vice segretario aggiunto o vice ragioniere e quello che rivesta le qualifiche di segretario aggiunto o ragioniere, primo segretario aggiunto o primo ragioniere, segretario principale aggiunto o ragioniere principale è collocato rispettivamente nei posti disponibili dei gradi 11° e 10° del ruolo di gruppo *B*; il personale che rivesta le qualifiche di alunno d'ordine, dattilografo, applicato e aiuto archivista e quello che rivesta le qualifiche di archivista e primo archivista è collocato rispettivamente nei posti disponibili dei gradi 13° e 12° del ruolo di gruppo *C*.

Al personale inquadrato a norma dei precedenti comma, è attribuito dalla data di inquadramento, il trattamento economico annesso al grado al quale è stato assegnato; l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulta provvisto rispetto a quello spettante in base al predetto inquadramento, è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile.

Il personale che non venga inquadrato è mantenuto in servizio secondo le disposizioni di cui al citato decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, e fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 31 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Art. 34.

Il personale ispettivo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovisi in servizio presso l'Ispettorato del lavoro con le funzioni di gruppo *B*, secondo il disposto degli articoli 5 e seguenti del regio

decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e che, alla data predetta, abbia esercitato tali funzioni per almeno dieci anni, può essere, previo motivato giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro, inquadrato nei posti di grado iniziale risultanti disponibili nel ruolo di gruppo *B* dell'Ispettorato medesimo.

Il personale che non venga inquadrato è mantenuto in servizio presso l'Ispettorato del lavoro secondo le disposizioni di cui al citato regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, ed in corrispondenza delle relative unità devono essere lasciati vacanti altrettanti posti di grado iniziale del ruolo di gruppo *B* della tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 35.

Al primo concorso pubblico per esami da indire, dopo effettuato l'inquadramento di cui agli articoli 32 e 33, per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, può essere ammesso, per non oltre un terzo dei posti stessi, prescindendosi dal limite massimo di età, il personale comunque in servizio presso l'Amministrazione centrale o presso l'Ispettorato del lavoro, che eserciti lodevolmente, da non meno di un quinquennio, mansioni proprie del ruolo di gruppo *C*.

b) *Uffici del lavoro e della massima occupazione.*

Art. 36.

Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella *C* annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è inquadrato nei ruoli organici dei gruppi *A, B, C* e subalterno della tabella *C* allegata al presente decreto ed è assegnato ai singoli gradi dei ruoli medesimi previo giudizio favorevole da formulare dalla apposita Commissione di cui all'art. 45 in base alla qualifica organicamente rivestita, alle funzioni esercitate e ai precedenti di servizio del personale stesso e secondo le condizioni e le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 37.

Può essere inquadrato nel ruolo di gruppo *A* il personale di cui al precedente articolo appartenente alla categoria di concetto il quale sia in possesso del diploma di laurea.

Il personale della categoria di concetto non inquadrato, ai sensi del precedente comma, nel ruolo di gruppo *A*, il personale della categoria d'ordine e quello della categoria subalterna può essere inquadrato rispettivamente nel ruolo di gruppo *B*, nel ruolo di gruppo *C* e in quello del personale subalterno.

Può essere altresì inquadrato nel gruppo *C*, al grado iniziale, il personale della categoria subalterna, che sia munito del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia svolto lodevolmente per almeno un anno mansioni impiegatizie.

Può, inoltre, essere inquadrato al grado iniziale del gruppo *C*, in relazione alle disponibilità dei posti in tale gruppo e su proposta della Commissione di cui all'art. 45, il personale della categoria subalterna che abbia svolto lodevolmente mansioni impiegatizie fin dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Art. 38.

I funzionari inquadrati nel ruolo di gruppo *B*, dell'annessa tabella *C*, che alla data di inquadramento siano già da almeno un anno preposti alla direzione di un Ufficio regionale o provinciale del lavoro e della massima occupazione, restano nelle funzioni direttive, in deroga al disposto dell'art. 26 del presente decreto, ferma peraltro l'appartenenza ad ogni effetto al predetto gruppo.

Art. 39.

Il collocamento nei singoli gradi del ruolo di gruppo *A* è subordinato al possesso di una anzianità di servizio non inferiore ad anni sedici, quattordici, otto, sei e quattro rispettivamente per i posti appartenenti ai gradi 6°, 7° 8°, 9° e 10° del ruolo medesimo.

Nei confronti del personale che ha superato i concorsi di cui all'art. 28 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, si computa, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva richiesta dal precedente comma per i gradi 7° e 6°, anche l'anzianità acquisita per l'ammissione ai concorsi predetti. Peraltro, di tale anzianità complessiva almeno sei anni devono essere costituiti da servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione nella categoria di appartenenza.

Art. 40.

Il collocamento nei singoli gradi dei ruoli dei gruppi *B* e *C* e subalterno non può comportare attribuzione di posizione gerarchica superiore a quella annessa alla qualifica organicamente rivestita dal personale nella categoria alla quale appartiene.

Il personale della categoria subalterna che svolga mansioni di autista e che sia in possesso della patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli è inquadrato con la qualifica di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno.

Art. 41.

L'anzianità di servizio organicamente maturata nelle categorie cui appartiene il personale che consegue l'inquadramento nei ruoli di cui all'annessa tabella *C*, è valutata ai fini, nei limiti e alle condizioni stabiliti dagli articoli 21 e 23 del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

La norma di cui al precedente comma è applicabile anche al personale, già appartenente agli Uffici del lavoro e della massima occupazione, immesso per concorso nei ruoli dei gruppi *A, B, C*, e subalterno della Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ispettorato del lavoro, che ne faccia esplicita richiesta non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Limitatamente alla prima promozione da conferire dopo effettuato l'inquadramento nei singoli ruoli di cui ai precedenti articoli, i periodi di anzianità di grado richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo *A*, al 9° del ruolo di gruppo *B* e al 10° del ruolo di gruppo *C* sono ridotti di un anno; ai soli fini della determinazione dei periodi di anzianità richiesti per le promozioni, mediante esami, ai gradi 8° del ruolo di gruppo *A*, 9° del ruolo di gruppo *B* e 11° del ruolo di gruppo *C* si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 24 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Art. 42.

L'inquadramento di cui ai precedenti articoli è disposto mediante decreto Ministeriale e decorre, *a tutti* gli effetti, dalla data del relativo provvedimento.

Art. 43.

Le promozioni ai posti di grado 5° del ruolo di gruppo *A* di cui all'annessa tabella *C* non possono essere conferite prima che siano decorsi quattro anni dalla data di inquadramento del personale nel grado 6°.

Art. 44.

Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza della retribuzione di cui risulta organicamente provvisto per la qualifica rivestita alla data del presente decreto rispetto a quella annessa al grado o alla qualifica conseguita in sede di inquadramento nei ruoli organici di cui alla allegata tabella *C*.

Art. 45.

La Commissione per l'inquadramento del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta da:

un consigliere di Stato, vice presidente;

il direttore generale degli affari generali e del personale;

un magistrato della Corte dei conti;

un funzionario del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6°;

il funzionario preposto alla Divisione del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

due funzionari del ruolo centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 6°.

Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di seconda classe. Essi non prendono parte alle sedute nelle quali si stabiliscono i criteri di massima per l'inquadramento e per l'assegnazione nei ruoli e nei gradi di cui all'art. 36.

Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non superiore al 9°.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 46.

Il personale che non venga immesso nei ruoli organici dell'allegata tabella *C* continuerà nell'attuale rapporto d'impiego contrattuale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

In corrispondenza alle unità trattenute in servizio a norma del precedente comma e fino alla loro cessazione dal servizio devono essere mantenuti vacanti, nei ruoli dei gruppi *B*, *C* e subalterno, altrettanti posti di grado pari alla posizione gerarchica annessa alla qualifica rivestita dalle predette unità.

Art. 47.

Il servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione fin dalla data della prima assunzione dal personale inquadrato nei ruoli organici, di cui alla tabella *C* annessa al presente decreto, si considera servizio di ruolo agli effetti della pensione.

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di adozione dei provvedimenti di immissione in ruolo dei singoli dipendenti continueranno ad essere operate le trattenute previste dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127.

Le somme accantonate presso il Fondo di previdenza, di cui alla legge 6 febbraio 1951, n. 127, per il personale inquadrato nei ruoli organici, di cui alla tabella *C* annessa al presente decreto, sono devolute allo Stato e con tale apporto si intendono integralmente regolate le ritenute per il trattamento di quiescenza corrispondenti ai periodi di servizio di cui al primo comma del presente articolo.

Il Fondo di previdenza di cui alla legge 6 febbraio 1951, n. 127, è mantenuto fino a quando non sarà disciplinata con norme regolamentari, da emanarsi su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, la devoluzione delle somme di cui al precedente comma.

Nelle more di tale regolamentazione continuano ad essere operate, anche nei confronti del personale non immesso nei ruoli, di cui alla tabella *C* le trattenute previste dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127.

Art. 48.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà bandito un concorso interno per esami per l'ammissione a non oltre un terzo dei posti vacanti nel grado iniziale del gruppo *B* del ruolo organico del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, riservato ai dipendenti di ruolo degli Uffici medesimi appartenenti al gruppo *C* ed in possesso del diploma di scuola media superiore.

c) *Disposizioni finali.*

Art. 49.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le variazioni compensative eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 36. — CARLOMAGNO

TABELLA *A*

Ruolo dell'Amministrazione centrale

GRUPPO « A »

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4°	Direttori generali	5 (1)
5°	Ispettori generali	11
6°	Direttori capi divisione	40 (2)
7°	Capi sezione	45 (2)
8°	Consiglieri	48 (2)
9°	Primi segretari	52 (2)
10°	Segretari	58 (2)
11°	Vice segretari	
		259

(1) Comprensivi del posto istituito con il decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 308.

(2) Comprensivi di due posti di direttore capo divisione; comprensivi di due posti di capo sezione; comprensivi di un posto di consigliere; comprensivi di due posti di primo segretario; comprensivi di due posti di segretario o vice segretario di cui alla tabella *C*) annessa al decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830.

Tutti i posti cui fa riferimento la presente annotazione sono transitori e saranno riassorbiti con le prime vacanze che si verificheranno, nei gradi corrispondenti del ruolo dopo un anno dall'applicazione del presente decreto.

GRUPPO « B »

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori, ispettori superiori di ragioneria, stenografia, meccanografia	3
7°	Ispettori o coadiutori capi, coadiutori capi di ragioneria, stenografia, meccanografia	7
8°	Coadiutori di 1ª classe, coadiutori di 1ª classe di ragioneria, stenografia, meccanografia	11
9°	Coadiutori di 2ª classe, coadiutori di 2ª classe di ragioneria, stenografia, meccanografia	15
10°	Vice coadiutori, vice coadiutori di ragioneria, stenografia, meccanografia	18
11°	Vice coadiutori aggiunti, vice coadiutori aggiunti di ragioneria, stenografia, meccanografia	
		54

GRUPPO « C »

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	14
10°	Primi archivisti	28
11°	Archivisti	36
12°	Applicati	78
13°	Alunni d'ordine	40
		196

Assistente per la vigilanza (grado 10° gruppo *C*) (1)	1

(1) Art. 5 del presente decreto.

SUBALTERNI

Qualifica	Numero dei posti
Commesso capo	1
Primi commessi	9
Commessi ed uscieri capi	28
Uscieri	33
Inservienti	18
	89
Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	7
	8

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

TABELLA *B*

Tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro

GRUPPO « A »

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettori generali centrali (1)	2
5°	Ispettori generali regionali (1)	9
6°	Ispettori superiori centrali	6
6°	Ispettori superiori provinciali	40
7°	Ispettori capi provinciali	53
8°	Ispettori principali e segretari capi	60
9°	Ispettori di 1ª classe e primi segretari	75
10°	Ispettori di 2ª classe e segretari	106
11°	Ispettori di 3ª classe e vice segretari	
		351

(1) Ai posti di ispettore generale centrale e di ispettore generale regionale accedono indifferentemente gli ispettori superiori centrali e gli ispettori superiori provinciali.

GRUPPO « B »

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Ispettori aggiunti superiori e segretari aggiunti superiori	4
7°	Ispettori aggiunti principali e segretari aggiunti principali	10
8°	Ispettori aggiunti di 1ª classe e segretari aggiunti di 1ª classe	92
9°	Ispettori aggiunti di 2ª classe e segretari aggiunti di 2ª classe	141
10°	Ispettori aggiunti di 3ª classe e segretari aggiunti di 3ª classe	200
11°	Ispettori aggiunti di 4ª classe e segretari aggiunti di 4ª classe	
		447

GRUPPO « C »

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivisti capi e aiutanti ispettori di 1ª classe	43
10°	Primi archivisti e aiutanti ispettori di 2ª classe	86
11°	Archivisti e aiutanti ispettori di 3ª classe	186
12°	Applicati	238
13°	Alunni d'ordine	136
		689

PERSONALE SUBALTERNO

Qualifica	Numero dei posti
Commessi principali	2
Commessi	20
Uscieri	30
Inservienti	28
	80
Agenti tecnici	20
	20

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

TABELLA *C*

Tabella dei ruoli degli Uffici del lavoro e della massima occupazione

GRUPPO « A »

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettori regionali	3
6°	Direttori di 1ª classe	20
7°	Direttori di 2ª classe	75
8°	Direttori di 3ª classe	130
9°	Segretari di 1ª classe	170
10°	Segretari	210
11°	Vice segretari	
		608

GRUPPO « B »

Grado	Qualifica	Numero dei posti
6°	Direttori di 1ª classe aggiunti	3
7°	Direttori di 2ª classe aggiunti	15
8°	Direttori di 3ª classe aggiunti	120
9°	Segretari di 1ª classe aggiunti	350
10°	Segretari aggiunti	415
11°	Vice segretari aggiunti	
		903

GRUPPO « C »

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Coadiutori	25
10°	Applicati principali	100
11°	Primi applicati	320
12°	Applicati	715
13°	Alunni d'ordine	380
		1540

PERSONALE SUBALTERNO

Qualifica	Numero dei posti
Commessi	70
Uscieri	160
Inservienti	124
	354
Agenti tecnici	96

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° marzo 1955, n. 521.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera del Sacro Cuore », con sede in Livorno.

N. 521. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera del Sacro Cuore », con sede in Livorno, canonicamente eretta con decreto di quel Vescovo in data 1° giugno 1954 e viene approvato lo statuto della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 38. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1955, n. 522.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Rosalia Masturzi Ravel », con sede in Arola di Vico Equense (Napoli).

N. 522. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Rosalia Masturzi Ravel », con sede in Arola di Vico Equense (Napoli), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 39. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1955.

Sostituzione di un membro del Comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, relativa alla istituzione, presso il Ministero della marina mercantile, del Comitato centrale del lavoro portuale;

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1953, relativo alla nomina dei membri del suddetto Comitato per il biennio dal 3 dicembre 1953 al 2 dicembre 1955;

Vista la lettera 5 dicembre 1954, con la quale il signor Gino Attolini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del Comitato in rappresentanza dei lavoratori portuali;

Vista la lettera 24 maggio 1955, n. 1128, con la quale la Federazione italiana lavoratori dei porti ha proposto il sig. Mario Mangini, residente a Genova, in via Cesarea n. 14, per la sostituzione del predetto signor Attolini;

Decreta:

Il sig. Mario Mangini, residente a Genova, in via Cesarea n. 14, è nominato membro del Comitato centrale del lavoro portuale in sostituzione del sig. Gino Attolini ed in rappresentanza dei lavoratori portuali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1955

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1955
Registro n. 27 *Marina mercantile, foglio n.* 133. — BONATTI

(3469)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1955.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Udine;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Udine n. 3168 in data 21 gennaio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Nadalutti Guido, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.), in quanto deceduto, con il sig. Orenti Vittorio della medesima associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Nadalutti Guido è sostituito con il sig. Orenti Vittorio quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(3368)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1955.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Latina n. 11002 in data 21 aprile 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Setari Vincenzo, direttore del cennato Ufficio del lavoro e come tale presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Campagna Roberto, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Setari Vincenzo è sostituito con il dott. Campagna Roberto, attuale direttore dell'Ufficio del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(3365)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1955.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Gorizia n. 584 in data 2 febbraio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Cian Rolando, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori) con il sig. Deli Ferruccio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Cian Rolando è sostituito con il sig. Deli Ferruccio quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(3367)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 5 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 396, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia di un mutuo di L. 110.812.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3473)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione del modello di stampato regolamentare di licenza provvisoria per navi minori e galleggianti

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, in data 18 giugno 1955, è stato approvato il modello di stampato regolamentare per il rilascio della licenza provvisoria alle *navi minori ed ai galleggianti*, previsto dall'art. 334 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328.

(3470)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario ed al vice commissario della Società cooperativa anonima « Consorzio stabiese produttori del latte », con sede in Castellammare di Stabia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1955, i poteri conferiti al dott. Lorenzo Pasquinelli e al dott. Modestino Villari, rispettivamente commissario e sub commissario della Società cooperativa anonima « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia, sono stati prorogati dal 30 aprile 1955 al 31 dicembre 1955.

(3393)

Proroga dei poteri conferiti al Collegio dei commissari della Società anonima cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1955, i poteri conferiti ai signori commendatore Arturo Paolella, avv. Beniamino Degni e dott. Ferdinando Bilotti, componenti del Collegio commissariale governativo della Società anonima cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 30 aprile 1955 al 31 dicembre 1955.

(3394)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro e consumo « La Fratellanza », con sede in Terravecchia, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 maggio 1955, la Società cooperativa di lavoro e consumo « La Fratellanza », con sede in Terravecchia, costituita con atto in data 4 febbraio 1945 per notaio Domenico Parisi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Cosenza Antonio.

(3395)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Ateleta

Con decreto Ministeriale 21 giugno 1955, n. 1633, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Ateleta, approvato con decreto Ministeriale 18 gennaio 1947 e prorogato con i decreti Ministeriali 17 gennaio 1949, 17 gennaio 1951 e 16 gennaio 1953, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(3423)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 giugno 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	634,40	145,79
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,84	634 —	145,75
» Milano	624,84	633,40	145,74
» Napoli	624,80	635 —	145,85
» Palermo	624,83	633,90	145,77
» Roma	624,83	633,40	145,74
» Torino	624,88	634,70	145,80
» Trieste	624,84	—	145,70
» Venezia	624,88	633,60	145,75

Media dei titoli del 30 giugno 1955

Rendita 3,50 % 1906	63,30
Id. 3,50 % 1902	60,65
Id. 5 % 1935	95,70
Redimibile 3,50 % 1934	82,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,70
Id. 5 % 1936	94,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 30 giugno 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,83
1 dollaro canadese	»	633,40
1 franco svizzero	»	145,74

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,54

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 maggio 1954, n. 340.2.85/9687, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1953;

Visto il decreto 22 febbraio 1955, n. 340.2.85/13477, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Enrico Buono con il vice prefetto dott. Francesco Blandaleone nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del prefetto di Udine con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Francesco Blandaleone, destinato ad altro incarico, nella qualità di presidente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Blandaleone è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1953 il vice prefetto ispettore dottor Corrado Mirmina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 giugno 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3151)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 5 gennaio 1955, n. 340.2.33/13305, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Frosinone con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Achille Pisa, per motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Achille Pisa è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1953 il dott. Arnaldo Piccardi, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 giugno 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3154)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 26 aprile 1955, n. 340.2.65/9462, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Calabria con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Giuseppe Musumarra, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Giuseppe Musumarra è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1953 il medico provinciale dott. Antonio Lania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 giugno 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3148)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1955, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Zilleri Angelo di Massimiliano avverso la graduatoria del concorso per titoli a cattedre di ragioneria e tecnica commerciale, indetto con decreto Ministeriale 27 aprile 1951.

(3403)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.